

**INFORMATIVA AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Geom.mo Collega,

l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, **per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni**, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.

Quindi **il 26 agosto 2016 terminerà il primo quinquennio** di riferimento per coloro che erano già iscritti agli elenchi alla data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011. Dopo tale scadenza, per chi avrà adempiuto all'obbligo delle 40 ore di aggiornamento, partirà un nuovo quinquennio e un relativo nuovo obbligo di aggiornamento.

Gli iscritti che non avranno completato il monte ore di aggiornamento richiesto entro la scadenza saranno **temporaneamente sospesi** dagli elenchi del Ministero dell'Interno e non potranno quindi esercitare le prestazioni riservate ai professionisti antincendio. Completato il mantenimento obbligatorio, il sistema provvederà a ripristinare l'iscrizione del professionista negli elenchi.

Non è attualmente previsto un limite di durata della sospensione del professionista antincendio dagli elenchi del Ministero dell'Interno.

Si ricorda infine che i corsi/seminari di aggiornamento devono essere organizzati da Ordini o Collegi professionali ed autorizzati dalla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e che il numero massimo di ore per seminari è pari a 12.

Tanto per quanto di vs. competenza.

Il segretario

Giovanni Dimola

